



**COMUNE DI SOLIERA**  
Provincia di Modena

**SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO**  
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

**SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON  
VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE  
PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027  
CPV 90923000-3.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

### PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### PREMESSA

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

Articolo 3. Descrizione dei servizi

Articolo 4. Consegna dell'appalto e condizione di esecuzione, stipula del contratto, documenti dell'appalto allegati al contratto

Articolo 5. Termine per l'esecuzione – Penalità

Articolo 6. Modalità di pagamento

Articolo 7. Adempimenti in materia di sicurezza

Articolo 8. Subappalto

Articolo 9. Pagamento dei subappaltatori

Articolo 10. Revisione dei prezzi

Articolo 11. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 12. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto

Articolo 13. Garanzia definitiva.

Articolo 14. Tracciabilità dei pagamenti

Articolo 15. Facoltà di risoluzione contrattuale

Articolo 16. Rinvio al codice di comportamento

Articolo 17. Rimandi e controversie

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 31 marzo 2023 n. 36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione all’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i..

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Capitolato Speciale d’Appalto: l’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare.

### **Articolo 1. Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non volanti (zecche, scarafaggi, formiche..) da espletare in aree, strutture e pertinenze dell’Amministrazione Comunale di Soliera, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate e protette.

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tenendo conto della migliore offerta economica.

### **Articolo 2. Ammontare dell’appalto.**

L’importo contrattuale posto a base di gara dell’affidamento ammonta ad Euro 35.640,00 complessivi nel triennio 2025-2026-2027, di cui Euro 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad iva di legge del 22% per un totale di Euro 43.480,80 per l’intero periodo di vigenza del contratto, come si evince dal sotto riportato Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Servizi di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e non volanti da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale per gli anni 2025, 2026 e 2027_CPV 90923000-3.</b>	
	<b>Importo a base di gara (Euro)</b>
A) Servizi base di gara anno 2025	€ 11.880,00
B) Servizi base di gara anno 2026	€ 11.880,00
C) Servizi base di gara anno 2027	€ 11.880,00
D) Oneri sicurezza	€ 0,00
Sommano A)+B)+C)+D)	<b>€ 35.640,00</b>
<b>Somme a disposizione della S.A.</b>	
Iva sul servizio (22%)	€ 7.840,80
Economie di gara	€ 0,00
Iva sulle Economie	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ xxxx
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 43.480,80</b>

La stima delle opere di cui sopra è stato redatto sulla base dei prezzi desunti dall'archivio del Responsabile del Progetto.

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per i servizi

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 31, comma 7 RG e del D.lgs 36/2023, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

### **Articolo 3. Descrizione dei servizi**

I servizi compresi nell'appalto sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. Servizi di Derattizzazione: interventi programmati e a richiesta di controllo e di lotta ai principali muridi, ratti e topi, dannosi in ambito urbano ed extra urbano.

2. Servizi di Disinfestazione: Servizi di lotta alle zanzare autoctone e alla Zanzara Tigre; interventi in caso di emergenza sanitaria; procedimenti ed operazioni atti a distruggere insetti infestanti, parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, molesti.

#### **Servizi programmati annui €.11.490,00 oltre ad IVA 22%:**

- Derattizzazione interventi bimestrali programmati di controllo sui circa 70 erogatori fissi posizionati sul territorio comunale e nelle frazioni: 6 interventi all'anno €. 400,00/cad compresi prodotti in totale €. 2.400,00/anno;
- Disinfestazione larvicida contro le zanzare con larvicida in caditoie e bocche di lupo sul territorio comunale e nelle frazioni: 5 interventi all'anno €. 1.600,00/cad compresi prodotti in totale €. 8.000,00/anno
- Derattizzazione e disinfestazione in edifici scolastici, nei cimiteri e negli altri edifici comunali: 3 interventi all'anno, ove per intervento si intende l'esecuzione in tutte le aree sopradescritte, per complessivi €.200,00/anno compresi i prodotti;
- Derattizzazione e disinfestazione presso la farmacia comunale: 12 interventi all'anno €.490,00 compresi i prodotti.

#### **Servizi su richiesta stimati annui €.390,00 oltre ad IVA 22%:**

- Derattizzazione €.50,00/intervento compreso prodotti
- Disinfestazione contro insetti volanti e non €. 50,00/intervento compreso prodotti
- Ricontrolli su interventi a richiesta eseguiti: €.30,00

Gli importi relativi ai servizi su richiesta saranno compensati a prestazione.

Il ribasso d'asta sarà applicato ai servizi programmati ed ai servizi su richiesta.

Gli interventi interesseranno le aree e gli edifici pubblici.

Gli interventi di disinfestazione larvicida contro le zanzare in genere e contro la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) interesseranno i pozzetti e le caditoie stradali, quelli adulticidi, se necessari per motivi sanitari, le aree verdi.

Per ulteriori dettagli relativi al servizio si rimanda all'allegato denominato "*Capitolato Tecnico - modalità di espletamento dei servizi e specifiche tecniche*".

### **Articolo 4. Consegna dell'appalto e condizione di esecuzione , stipula del contratto, documenti dell'appalto allegati al contratto.**

L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la sottoscrizione della stipula generata da MePA sulla piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) in seguito a consegna risultante da apposito Ordine di servizio della D.E..

E' facoltà del Comune di Soliera procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi anche nelle more della stipulazione del contratto.

L'Impresa s'impegna ad organizzare la predisposizione dei materiali e della manodopera necessaria già al momento della consegna dei servizi e ad adempiere durante tutta la durata contrattuale agli obblighi di esecuzione a regola d'arte, rispettando i tempi per il compimento dei servizi.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- Capitolato Speciale d'appalto (Allegato B);
- Capitolato tecnico (Allegato C)
- Elaborato grafico aree verdi (Allegato D);
- Elenco caditoie (Allegato E );
- Computo Metrico Estimativo (Allegato F);
- Quadro economico (Allegato G);
- Elenco Prezzi Unitari (Allegato H);
- Planimetria erogatori (Allegato I);
- Planimetria caditoie (Allegato L);
- Elenco edifici pubblici (Allegato M);

#### **Articolo 5. Termine per l'esecuzione – Penalità.**

I servizi hanno durata triennale dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

La consegna e l'inizio dei servizi avverrà entro la prima/seconda settimana del mese di Gennaio 2025 e comunque dopo la stipula del contratto. Il termine di ultimazione dei servizi è il giorno 31/12/2027.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i; il Responsabile del Procedimento provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le prestazioni dovranno essere eseguite periodicamente secondo il programma annuale concordato con l'Amministrazione

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel programma annuale concordato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Responsabile del Procedimento per il ripristino di servizi non accettabili, ai sensi dell'art.122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al rimborso diretto di tali somme, ovvero non acconsenta alla decurtazione dal corrispettivo del servizio, tale fattispecie si configurerà quale grave inadempimento e si procede ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i in tema di risoluzione del contratto. Nel qual caso l'amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 117 comma 5 (incameramento garanzia definitiva).

#### **Articolo 6. Modalità di pagamento.**

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dietro specifica disposizione del Direttore dell'Esecuzione al termine del servizio, in esito alla verifica delle lavorazioni eseguite, fatti salvi i casi di lavori di eccezionale urgenza che potranno essere liquidati, in accordo col RUP, a cadenza differente;

La liquidazione delle fatture sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto e avverrà entro 30 giorni dalla loro presentazione. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, il Comune procederà secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 del D.lgs 36/2023 e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

In caso di avvenuto riscontro della mancata esecuzione di opere o dell'esecuzione non a regola d'arte delle stesse, configurando tale comportamento il mancato rispetto contrattuale da parte dell'Impresa, il Comune di Soliera, sulla base della documentazione prodotta dal Direttore dell'Esecuzione, avrà facoltà di provvedere d'ufficio affinché le medesime siano correttamente eseguite, trattenendo le somme a tal fine dovute dalle somme da accreditare in pagamento allo stesso.

#### **Articolo 7. Adempimenti in materia di sicurezza.**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Ove necessario, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI fa parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima della redazione del verbale di consegna:
  - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (se pertinente);
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
  - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008
5. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste; a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Le gravi o ripetute violazioni delle normative di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 8. Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione del Comune di Soliera e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 12 del D.L. 47 del 2014 convertito dalla L. 80 del 2014, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere o la parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice, provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
  - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o dei servizi subappaltati; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, l'inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza;
  - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi dell'art 119, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, trasmetta alla Stazione appaltante:
  1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori/servizi pubblici, in relazione ai lavori/servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;
  2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo codice
  3. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
  4. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
  5. per i lavori, copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
  1. la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
  2. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- e) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;

## **Articolo 9. Pagamento dei subappaltatori.**

1. Il Comune di Soliera provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 11, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 119, comma 20 del Codice;

1bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune di Soliera, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) alle limitazioni di cui agli articoli relativi al subappalto del presente capitolato;

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1bis e non sono verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie d'opera, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

6. Il Comune di Soliera non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore;

7. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 119 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 119 comma 8 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 11 commi 5 del Codice;

8. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 119 comma 1 e seguenti, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, Comune di Soliera effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame;



#### **Articolo 10. Revisione dei prezzi.**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, nel caso di particolari condizioni oggettive che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, si procederà alla revisione prezzi, riconoscendo esclusivamente la variazione complessiva, in aumento o in diminuzione, per la sola parte eccedente il 5% e nel limite dell'80%. Al fine di determinare la variazione dei prezzi, si applica quanto disposto all'art. 60, c. 3 e seguenti, del Dgs 36/2023 e smi. LE somme utili a far fronte all'eventuale incremento prezzi sono limitate alle somme di cui all'art. 63, c. 5 del Dlgs 63/2023.

#### **Articolo 11. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.**

Il contratto potrà subire modifiche in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà altresì subire modifiche per maggiori lavori che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale complessivo non superiore a Euro 80.000,00.

Ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., entro la data di scadenza del contratto, si potrà prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

E' ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023 e smi.

#### **Articolo 12. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Articolo 13. Garanzia definitiva.**

Ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs 36/2023, considerato che l'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'art. 50 c.1 lett. b) e al fine di un miglioramento del prezzo in fase di presentazione dell'offerta, non è stato previsto di procedere alla richiesta della garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice.

Per la stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità (mediante presentazione della relativa quietanza di rinnovo annuale) - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'operatore economico stesso;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

#### **Articolo 14. Tracciabilità dei pagamenti.**

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti sono tenuti ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Essi devono comunicare al Comune di Soliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla

gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n° 136/2010.

Le clausole relative all'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 15. Facoltà di risoluzione contrattuale.**

Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa di uno solo dei patti del presente atto, il Comune di Soliera ha facoltà di risoluzione contrattuale mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, con conseguente incameramento di parte o di tutta la somma dovuta, sino ad un ammontare corrispondente ai danni subiti.

Dedotti i suddetti oneri per danni l'appaltatore ha comunque diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.

#### **Articolo 16 - Rinvio al codice di comportamento.**

L'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **Articolo. 17. Rimandi e controversie.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente foglio patti e condizioni si applicano le disposizioni vigenti di settore.

Ogni materiale ed ogni opera finita dovrà essere conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle disposizioni ministeriali vigenti all'atto dell'esecuzione.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il Progettista  
La Responsabile del Servizio  
Ambiente e Verde Pubblico  
Maria Grazia Garavaldi

